

Guida Operativa

*Transaction reporting MiFIR:
guida alle segnalazioni
alla Consob*



CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Guida Operativa

Transaction reporting MiFIR: guida alle segnalazioni alla Consob

Destinatari: Imprese di investimento, gestori di una sede di negoziazione e meccanismi di segnalazione autorizzati (ARM).

Oggetto: Il regime *MiFIR* di *transaction reporting*

INDICE

SEZIONE 1	PREMESSA
1.1	DESTINATARI
1.2	AMBITO OGGETTIVO
1.3	FINALITÀ
1.4	AGGIORNAMENTI
SEZIONE 2	L'AMBITO DI APPLICAZIONE
2.1	I SOGGETTI TENUTI
2.2	OPERAZIONI OGGETTO DELL'OBBLIGO E ESENZIONI
2.3	TIPOLOGIA DI STRUMENTI SOGGETTI A OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALLA CONSOB
2.4	TEMPISTICA E MODALITÀ DI INVIO DELLE OPERAZIONI
2.5	COMUNICAZIONI ALLA CONSOB
SEZIONE 3	I MECCANISMI DI SEGNALAZIONE AUTORIZZATI (ARM)
3.1	OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
3.2	PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE E REQUISITI
SEZIONE 4	L'INVIO DEL FLUSSO DI TRANSACTION REPORTING ALLA CONSOB
4.1	NOMENCLATURA DEI FILE
4.2	FEEDBACK DEI FILE
4.3	CANCELLAZIONE E RE-INVIO DEI FILE
4.4	INCIDENT REPORT
4.5	ERRORI DI COMUNICAZIONE CON IL SERVER CONSOB
4.6	SEGNALAZIONE DI POSSIBILI ERRORI IN FIRDS
SEZIONE 5	I CAMPI DELLA TABELLA 2 DEL RD 2017/590 – FOCUS SU SPECIFICI CAMPI
5.1	TRADING VENUE TRANSACTION IDENTIFICATION CODE (FIELD 3 - TVTIC)
5.2	IL CODICE LEI DELL'ENTITÀ ESECUTIVA (FIELD 4)
5.3	DATA E ORA DI NEGOZIAZIONE (FIELD 28)
5.4	SEDE DI ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE (FIELD 36)
5.5	CATENE DI ORDINI
5.6	AGGREGAZIONE DI ORDINI
5.7	IDENTIFICAZIONE DELLA PERSONA O DELL'ALGORITMO RESPONSABILE DELLA DECISIONE DI INVESTIMENTO (FIELD 57)

 <p>CONSOB COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA</p>	<p>Guida Operativa</p>	<p>TRANSACTION REPORTING MiFIR: GUIDA ALLE SEGNALAZIONI ALLA CONSOB</p>	<p><i>Versione 0.1/2020</i></p>
--	-------------------------------	--	-------------------------------------

5.8 IL PREZZO DELLE OPERAZIONI ESEGUITE (FIELD 33)

SEZIONE 6 ALLEGATI
ALLEGATO 1: COMUNICAZIONI ALLA CONSOB
ALLEGATO 2: INCIDENT REPORT
ALLEGATO 3: ANOMALIE NEL FIRDS

SEZIONE 7 GLOSSARIO ED ELENCO ATTI NORMATIVI EUROPEI

Legenda:

- evidenziate in *celeste* le parole cui dovrebbero essere associati link o collegamenti ipertestuali
- evidenziate in *verde* le parole definite nel Glossario posizionato alla fine della Guida
- in *corsivo* le norme di Livello 1, 2, 3 (talora riprodotte in modo non letterale)

	Guida Operativa	TRANSACTION REPORTING MiFIR: GUIDA ALLE SEGNALAZIONI ALLA CONSOB	Versione 0.1/2020
---	------------------------	---	----------------------

SEZIONE 1 – PREMESSA

1.1 DESTINATARI

1.1.1 Le presenti Linee Guida si rivolgono alle imprese di investimento come definite dall'[articolo 4\(1\)\(1\) MiFID II](#), ai gestori di una sede di negoziazione come definita dall'[articolo 4\(1\)\(24\) MiFID II](#), e ai meccanismi di segnalazione autorizzati (ARM) come definiti dall'[articolo 4\(1\)\(54\) MiFID II](#).

Le presenti Linee Guida possono risultare utili:

- ai soggetti che effettuano operazioni in strumenti finanziari per comprendere in quali circostanze per questi ultimi vi è l'obbligo di segnalazione delle operazioni alla Consob;
- ai soggetti diversi dalle imprese di investimento come definite dall'[articolo 4\(1\)\(1\) MiFID II](#), che effettuano operazioni su una sede di negoziazione come definita dall'[articolo 4\(1\)\(24\) MiFID II](#) (“non-Mifid firms”);
- ai gestori di una sede di negoziazione come definita dall'[articolo 4\(1\)\(24\) MiFID II](#) sulla cui piattaforma di negoziazione sono state eseguite operazioni da un'impresa diversa dalle imprese di investimento come definite dall'[articolo 4\(1\)\(1\) MiFID II](#), i.e. da una “non-Mifid firms”;
- ai soggetti diversi dalle imprese di investimento come definite dall'[articolo 4\(1\)\(1\) MiFID II](#), che si avvalgono di imprese di investimento come definite dall'[articolo 4\(1\)\(1\) MiFID II](#) per la conclusione di operazioni;
- ai meccanismi di segnalazione autorizzati (ARM, *Approved Reporting Mechanism*) come definiti dall'[articolo 4\(1\)\(54\) MiFID II](#) che effettuano le segnalazioni alla Consob per conto di una impresa di investimento come definita dall'[articolo 4\(1\)\(1\) MiFID II](#) o per conto di soggetti diversi dalle imprese di investimento come definite dall'[articolo 4\(1\)\(1\) MiFID II](#), che effettuano operazioni su una sede di negoziazione come definita dall'[articolo 4\(1\)\(24\) MiFID II](#).

1.2 AMBITO OGGETTIVO

1.2.1 Le presenti Linee Guida riguardano la gestione degli obblighi di segnalazione delle operazioni da parte delle imprese di investimento che effettuano operazioni in strumenti finanziari, così come disciplinati dall'[articolo 26 MiFIR](#).

1.2.2 Nello specifico, le imprese di investimento sono tenute a comunicare in modo completo e accurato i dettagli di tali operazioni alla Consob il più rapidamente possibile, e al più tardi entro la fine del giorno lavorativo seguente. Le autorità competenti, a norma dell'[articolo 85 MiFID II](#), istituiscono i dispositivi necessari per assicurare che anche l'autorità competente del mercato più rilevante in termini di liquidità per tali strumenti finanziari riceva tali informazioni, nonché rendono accessibili all'ESMA, su richiesta, tutte le informazioni comunicate a norma dell'[articolo 26 MiFIR](#).

 CONSOB <small>Commissione Nazionale per le Società e la Borsa</small>	Guida Operativa	TRANSACTION REPORTING MiFIR: GUIDA ALLE SEGNALAZIONI ALLA CONSOB	<i>Versione 0.1/2020</i>
--	------------------------	---	------------------------------

1.3 FINALITÀ

1.3.1 Le presenti Linee Guida costituiscono un ausilio alla sistematizzazione, organica e completa:

- degli obblighi previsti dalla disciplina europea di Livello 1, 2 e 3;
- delle indicazioni fornite dall'**ESMA** sotto forma di **Q&A**;
- dell'interazione degli obblighi previsti dalla normativa europea con quelli previsti dalla disciplina nazionale.

1.3.2 La Guida Operativa intende, altresì, offrire, in esito alle richieste degli operatori pervenute, alcune indicazioni operative di dettaglio, utili alla migliore attuazione della disciplina europea, avuto riguardo alle specificità del quadro istituzionale ed operativo nazionale.

Alcune indicazioni costituiscono rielaborazioni di chiarimenti forniti dalla Consob nell'ambito della disciplina preesistente, opportunamente riadattati nel nuovo contesto regolamentare.

1.3.3 La presente Guida Operativa non intende alterare le disposizioni europee e le indicazioni fornite dall'ESMA.

Qualora una nuova indicazione fornita dall'ESMA dovesse confliggere con le indicazioni riportate nella presente Guida Operativa, quest'ultima deve essere considerata recessiva.

1.4 AGGIORNAMENTI

1.4.1 La Consob si impegna a monitorare l'adeguatezza della presente Guida Operativa e a introdurre modifiche alla stessa ove ritenuto opportuno.

SEZIONE 2 – L’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGIME DI TRANSACTION REPORTING

2.1 I SOGGETTI TENUTI

2.1.1 Le imprese di investimento come definite dall’[articolo 4\(1\)\(1\) MiFID II](#) sono i soggetti tenuti all’obbligo di invio alla Consob delle segnalazioni delle operazioni, ai sensi dell’[articolo 26 MiFIR](#).

Ai sensi dell’[articolo 26 MiFIR](#), le imprese di investimento sono responsabili della completezza, dell’esattezza e della tempestiva trasmissione delle comunicazioni alla Consob.

2.1.2 L’ambito di applicazione dell’obbligo di segnalazione delle operazioni è definito puntualmente in relazione alle specifiche attività o servizi prestati da un’impresa di investimento, che conducono a un’operazione e pertanto a un’obbligo di segnalazione.

2.1.3 Sebbene le società di gestione del risparmio (“SGR”) non siano imprese di investimento ai sensi dell’[articolo 4\(1\)\(1\) MiFID II](#), il regime di *transaction reporting* vede coinvolte anche le SGR. Si evidenziano in particolare le seguenti casistiche di operatività e conseguenti obblighi di segnalazioni:

- *operazioni effettuate direttamente da una SGR su una sede di negoziazione*: ai sensi dell’[articolo 26\(5\) MiFIR](#), la segnalazione dell’operazione deve essere effettuata dal gestore della sede di negoziazione su cui è stata eseguita l’operazione. La SGR è tenuta a fornire alla sede di negoziazione tutte le informazioni necessarie affinché quest’ultima possa adempiere agli obblighi di *reporting*;
- *operazioni effettuate da un’impresa di investimento (“broker”) su una sede di negoziazione a seguito di ordine trasmesso da una SGR (coinvolgimento indiretto della SGR)*: ai sensi dell’[articolo 26\(1\) MiFIR](#), la segnalazione dell’operazione deve essere effettuata dall’impresa di investimento;
- *operazioni effettuate da una SGR fuori mercato (“XOFF”)*: tali operazioni non sono soggette all’obbligo di *reporting*.

2.1.4 Relativamente alle operazioni eseguite dalle SGR che rientrano nell’ambito di applicazione del regime di *transaction reporting*, si distinguono dunque le seguenti due fattispecie: a) operazioni effettuate direttamente da una SGR su una sede di negoziazione e b) operazioni effettuate da una SGR su una sede di negoziazione mediante un *broker* (coinvolgimento indiretto). La tabella sottostante riassume la modalità di valorizzazione di alcuni dei campi di cui alla [Tabella 2, Allegato I RD UE 2017/590](#).

Operazioni effettuate direttamente da una SGR su una sede di negoziazione (<i>membership</i> della sede di negoziazione): la segnalazione viene effettuata dalla	Field 4 (Executing entity identification code): LEI code della SGR
	Field 7 o 16 (Buyer/Seller identification code): LEI code del fondo (Paragrafo 5.30.2, Guidelines , si applica sia alle operazioni AOTC sia a quelle MTCH)

 <small>COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA</small>	Guida Operativa	TRANSACTION REPORTING MiFIR: GUIDA ALLE SEGNALAZIONI ALLA CONSOB	Versione 0.1/2020
---	------------------------	---	----------------------

<i>trading venue</i> ai sensi dell'articolo 26(5) MiFIR	Field 12 o 21 (Buyer/Seller decision maker code): LEI code della SGR (Paragrafo 5.9, Guidelines)
	Field 57 (Investment decision within firm): ID della persona o algoritmo della SGR
	Field 59 (Execution within firm): ID della persona o algoritmo della SGR
Operazioni effettuate dalla SGR su una sede di negoziazione mediante un <i>broker</i> : quest'ultimo effettua la segnalazione dell'operazione	Field 4 (Executing entity identification code): LEI code dell'impresa di investimento (" <i>broker</i> ")
	Field 7 o 16 (Buyer/Seller identification code): LEI code della SGR (Paragrafo 5.3.1, Guidelines)
	Field 12 o 21 (Buyer/Seller decision maker code): non valorizzare (Paragrafo 5.9, Guidelines)
	Field 57 (Investment decision within firm): non valorizzare (Paragrafo 5.11.2, Guidelines)
Field 59 (Execution within firm): NORE (Paragrafo 5.12, Guidelines)	

2.1.5 Ai sensi dell'articolo 14(1) e 14(2) RD 2017/590, le imprese di investimento segnalano le operazioni eseguite integralmente o parzialmente tramite proprie succursali all'Autorità competente dello Stato membro d'origine, salvo diversi accordi fra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante. Se un'impresa di investimento esegue integralmente o parzialmente un'operazione tramite la sua succursale, essa segnala l'operazione una volta sola.

2.1.6 Ai sensi dell'articolo 14(5) RD 2017/590, le succursali delle imprese di paesi terzi segnalano le operazioni all'Autorità competente che ha autorizzato la succursale. Pertanto, nel caso di una succursale di una impresa di investimento extra-UE che opera nel territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento, l'invio delle segnalazioni va effettuato alla Consob. Se un'impresa di un paese terzo è stata autorizzata all'apertura di succursali in più di uno Stato membro all'interno dell'Unione, tali succursali scelgono congiuntamente una delle Autorità competenti degli Stati membri a cui devono essere inviate le segnalazioni delle operazioni. La succursale di un'impresa di un paese terzo completa i campi pertinenti della [Tabella 2, Allegato I RD 2017/590](#) con il codice ISO dello Stato membro dell'Autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione. Al riguardo, si rinvia alla [Sezione 22](#) "Transaction reporting", [Q&A n. 12](#) delle [Q&A](#).

2.2 OPERAZIONI OGGETTO DELL'OBBLIGO E ESENZIONI

2.2.1 Un'impresa di investimento esegue un'operazione quando effettua un servizio o un'attività di cui all'[Allegato I, sezione A, punti 1, 2 e 3, MiFID II](#), prende la decisione di investimento nell'ambito di un mandato discrezionale conferito da un cliente, o trasferisce strumenti finanziari da o verso conti, purché in ciascun caso tali servizi o attività abbiano dato luogo a un'operazione. Specificamente, un'impresa di investimento esegue un'operazione, ai sensi dell'articolo 2 RD 2017/590, quando fornisce uno o più dei seguenti servizi, o effettui una o più delle seguenti attività che determinano un'operazione:

- negoziazione per conto proprio,

	Guida Operativa	TRANSACTION REPORTING MiFIR: GUIDA ALLE SEGNALAZIONI ALLA CONSOB	Versione 0.1/2020
---	------------------------	---	----------------------

- esecuzione di ordini per conto dei clienti,
- ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari,
- decisione di investimento nell’ambito di un mandato discrezionale conferito da un cliente,
- trasferimento di strumenti finanziari da o verso conti.

2.2.2 La trasmissione di un ordine e i connessi obblighi di *reporting* sono definiti dall’[articolo 4 RD 2017/590](#).

2.2.3 I collocamenti, facendo parte della definizione di acquisizioni o disposizioni, rientrano nell’ambito delle segnalazioni oggetto degli obblighi di cui all’[articolo 26 MiFIR](#). L’obbligo di segnalazione delle operazioni relative ai collocamenti è strettamente connesso alla circostanza in cui gli strumenti oggetto dei collocamenti siano ammessi a negoziazione o siano negoziati su una sede di negoziazione europea e pertanto censiti all’interno del database [FIRDS](#) (*Financial Instruments Reference Data System*) gestito dall’ESMA, accessibile al seguente [link](https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_firds) (https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_firds). In particolare, se al momento del collocamento risulta una richiesta di ammissione a negoziazione su una sede di negoziazione europea (*request of admission to trading date o first trading date* anteriori temporalmente alla data in cui l’operazione è stata eseguita), l’operazione si considera nell’ambito del perimetro di cui all’[articolo 26 MiFIR](#).

2.2.4 Le esenzioni dal *reporting* sono previste in specifici casi, i cui riferimenti normativi sono riportati nella tabella che segue.

Operazioni	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Articolo 2(5) RD 2017/590 ➤ Paragrafo 5.6.2 Guidelines
Trasmissione di ordini e di informazioni	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Articolo 26(4) MIFIR ➤ Articolo 4 RD 2017/590 ➤ Paragrafo 5.3.3 Guidelines
Trasferimenti privi di cambio di proprietà	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Paragrafo 5.6.2.3 Guidelines ➤ Paragrafo 5.20.1 Guidelines

2.2.5 Ai sensi dell’[articolo 2\(5\) RD 2017/590](#) l’esenzione di cui alla [lettera i\)](#) non si applica alle IPO, alle offerte pubbliche o collocamenti secondari, ed emissioni di debito.

2.2.6 In relazione alla compilazione dei campi della [Tabella 2, Allegato I RD 2017/590](#) per le IPO, si rinvia anche alla [Sezione 22](#) “Transaction reporting”, [Q&A n. 8](#) delle [Q&A](#).

2.2.7 Gli eventi societari sono considerati rientranti nell’ambito di applicazione del regime di *transaction reporting* quando l’investitore o un soggetto da lui delegato è in grado di effettuare una decisione di investimento. Ad esempio, i casi di “*default option*” sono considerati in *scope* per il regime di cui all’[articolo 26 MiFIR](#). Al riguardo, si veda la [Sezione 22](#) “Transaction reporting”, [Q&A n. 9](#) delle [Q&A](#).

2.2.8 In caso di operazioni connesse ad altre operazioni precedentemente non rientranti nel perimetro di segnalazione di cui all’[articolo 26 MiFIR](#), si fa riferimento alla [Sezione 22](#) “Transaction reporting”, [Q&A n. 4](#) delle [Q&A](#).

 CONSOB <small>Commissione Nazionale per le Società e la Borsa</small>	Guida Operativa	TRANSACTION REPORTING MiFIR: GUIDA ALLE SEGNALAZIONI ALLA CONSOB	Versione 0.1/2020
--	------------------------	---	----------------------

2.3 **TIPOLOGIA DI STRUMENTI SOGGETTI A OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALLA CONSOB**

2.3.1 L'obbligo di segnalazione delle operazioni di cui all'[articolo 26 MiFIR](#), si applica agli strumenti finanziari:

- ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione;
- il cui sottostante è uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione;
- il cui sottostante è un indice o un paniere composto da strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione.

Per quanto attiene al concetto di sottostante, si fa inoltre riferimento alla [Sezione 22](#) "Transaction reporting", [Q&A n. 11](#) delle [Q&A](#).

2.3.2 Il [FIRDS](#) è il database anagrafico gestito e pubblicato dall'ESMA. Tale database è costituito dalle segnalazioni che devono essere effettuate dalle sedi di negoziazione e dagli internalizzatori sistematici ai sensi dell'[articolo 27\(1\) MiFIR](#) e dell'[articolo 1 RD 2017/585](#). Le segnalazioni al FIRDS devono contenere tutti i campi applicabili allo strumento finanziario in oggetto, previsti dalla [Tabella 3](#) del medesimo [RD](#).

2.3.3 Ciascuna segnalazione di *transaction reporting* di operazioni su strumenti (ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione) deve essere validata alla luce del campo 41 ("Codice identificativo dello strumento") della [Tabella 2, Allegato I RD 2017/590](#). In particolare, al fine di validare il campo 41 della suddetta Tabella, occorre che almeno uno tra i campi 9, 10 o 11 della [Tabella 3 RD 2017/585](#) (rispettivamente "*Date of approval of the admission to trading*", "*Date of request of admission to trading*", "*Date of admission to trading or Date of first trade*") sia anteriore temporalmente rispetto alla data e orario cui è stata effettuata l'operazione oggetto di segnalazione. Pertanto, la segnalazione di *transaction reporting* è dovuta anche nel caso di eventuali segnalazioni tardive al FIRDS da parte delle sedi di negoziazione, in quanto ai fini della validazione è rilevante il valore (data e orario) riportato in corrispondenza di almeno uno tra i campi 9, 10 o 11 della [Tabella 3 RD 2017/585](#).

2.3.4 Per quanto attiene alla compilazione dei suddetti campi 10 e 11 della [Tabella 3 RD 2017/585](#) da parte dei gestori di mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o internalizzatori sistematici, si rinvia alla [Sezione 3](#) "Date and time of the request of admission and admission", [Q&A nn.1-6](#), delle [Q&A](#). Relativamente ai campi da 8 a 11 della [Tabella 3 RD 2017/585](#), si fa riferimento alla [Sezione 20](#) "FIRDS fields 8 to 11", [Q&A nn.1-6](#) delle [Q&A](#). Qualora una sede di negoziazione operi in base ad un elenco definito di strumenti finanziari, si veda la [Sezione 21](#) "Defined List of Instruments", [Q&A n. 1](#) delle [Q&A](#).

2.3.5 Il fatto che uno strumento finanziario non sia censito nel FIRDS o risulti censito in FIRDS ad una data successiva rispetto alla data e orario dell'operazione da segnalare (una delle tre date e relativi orari di cui sopra sia posteriore alla data in cui è stata eseguita l'operazione) non implica automaticamente che lo strumento sia *out of scope* e che dunque la segnalazione sia non dovuta. L'ESMA, infatti, cura e monitora su base continuativa la qualità delle

 <small>COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA</small>	Guida Operativa	TRANSACTION REPORTING MiFIR: GUIDA ALLE SEGNALAZIONI ALLA CONSOB	Versione 0.1/2020
---	------------------------	---	----------------------

informazioni anagrafiche relative agli strumenti finanziari, e gli aggiornamenti di queste ultime possono avere luogo su base *ongoing*, in ragione della complessità del sistema delle fonti informative e dell’acquisizione di maggiori informazioni nel tempo. Altresì, è compito delle imprese di investimento monitorare l’aggiornamento del FIRDS, in relazione a strumenti in precedenza non registrati. Al riguardo, giova ricordare che il FIRDS non costituisce una *golden source*, come indicato nell’apposito *disclaimer* dell’ESMA sul *sito web* del FIRDS.

- 2.3.6 Qualora le imprese di investimento, gli ARM e le sedi di negoziazione ritengano che nel FIRDS vi siano informazioni non corrette relativamente a specifici ISIN, o a specifiche combinazioni di ISIN-MIC, sono invitate a segnalare tempestivamente alla Consob la presenza di tali potenziali errori anagrafici, secondo quanto descritto nel paragrafo 4.6 della presente Guida Operativa.
- 2.3.7 La [Tabella 2, Allegato I RD 2017/590](#) definisce gli standard ed i formati per la rappresentazione delle informazioni dettagliate che devono essere inserite nelle segnalazioni delle operazioni. Per i dettagli della valorizzazione per ciascuna tipologia di strumento finanziario, si rinvia al [Paragrafo 5.35](#) delle [Guidelines](#).
- 2.3.8 L’obbligo di segnalazione delle operazioni di cui all’[articolo 26 MiFIR](#), si applica anche alle operazioni in strumenti finanziari derivati scambiati in una sede extra-UE e a quelle in strumenti finanziari OTC qualora il sottostante, o almeno uno degli strumenti presenti nel paniere o nell’indice sottostante, è ammesso a negoziazione su una sede di negoziazione EU. In tale caso, è prevista la valorizzazione di specifici campi, indicati nella [Tabella 2, Allegato I RD 2017/590](#), nonché nell’[Esempio 89](#) e nell’[Esempio 90](#) delle [Guidelines](#). Per quanto concerne i derivati cartolarizzati e la loro valorizzazione, si rinvia al paragrafo [5.35.2](#) delle [Guidelines](#).
- 2.3.9 Il termine *complex trade* si riferisce a un’operazione posta in essere da un’impresa di investimento che coinvolge contestualmente due o più strumenti finanziari, caratterizzata da un unico prezzo per l’operazione. In tale caso, ai sensi dell’[articolo 12 RD 2017/590](#), l’impresa di investimento segnala l’operazione separatamente per ciascuno strumento finanziario, ed il collegamento delle segnalazioni appartenenti alla *complex trade* avviene mediante la valorizzazione del campo 40 della [Tabella 2, Allegato I RD 2017/590](#) con un unico identificativo che contraddistingue l’impresa.
- 2.3.10 Le [Guidelines](#) contengono altresì due esempi sulla modalità di valorizzazione dei campi della [Tabella 2, Allegato I RD 2017/590](#) nel caso di *complex trade* (cfr. [Esempio 117: reporting](#) di una “*short butterfly strategy*” e [Esempio 118: strategy](#) con molteplici *legs*). La [Sezione 19, Q&A n. 1](#) delle [Q&A](#) fornisce ulteriori indicazioni in merito alla modalità di reporting delle *complex trade*.
- 2.3.11 L’obbligo di segnalazione delle operazioni di cui all’[articolo 26 MiFIR](#), si applica anche al trasferimento di uno o più strumenti finanziari che comporta il cambiamento di proprietà dell’*asset*. In tal caso, occorre valorizzare il campo 33 della [Tabella 2, Allegato I RD 2017/590](#) con “NOAP”. Le [Guidelines](#) contengono altresì due esempi (cfr. [Esempio 49](#): trasferimento titoli tra clienti all’interno della stessa impresa di investimento e [Esempio 50](#): trasferimento titoli tra clienti di due diverse imprese di investimento).

 CONSOB <small>Commissione Nazionale per le Società e la Borsa</small>	Guida Operativa	TRANSACTION REPORTING MiFIR: GUIDA ALLE SEGNALAZIONI ALLA CONSOB	Versione 0.1/2020
--	------------------------	---	----------------------

2.4 TEMPISTICA E MODALITÀ DI INVIO DELLE OPERAZIONI

2.4.1 Ai sensi dell'[articolo 70, comma 2](#) del [Regolamento Mercati](#), un'impresa di investimento che ricade nell'ambito di applicazione del regime di *transaction reporting* è tenuta a comunicare alla Consob in sede di avvio dell'operatività e successivamente entro almeno 15 giorni lavorativi prima di ogni cambiamento, se intende inviare le segnalazioni delle operazioni:

- direttamente,
- avvalendosi di un ARM e in tal caso specificando quale,
- se è esonerata dagli obblighi di *transaction reporting*, indicando la motivazione (ad esempio, per operatività solo su titoli non in *scope* o ai sensi dell'[articolo 4 RD 2017/590](#)).

2.4.2 L'[articolo 26, paragrafo 1, MiFIR](#) stabilisce che le operazioni rientranti nel perimetro di segnalazione devono essere trasmesse al più tardi entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui sono state eseguite.

2.4.3 L'[articolo 26, paragrafo 7, MiFIR](#) stabilisce che in caso di errori o omissioni nelle segnalazioni, le *reporting entities* (ARM, sede di negoziazione o le imprese stesse, se comunicano direttamente alla Consob) correggono le informazioni e trasmettono le informazioni corrette alla Consob tempestivamente, una volta individuato l'errore e rimosse le eventuali problematiche di natura tecnica riscontrate a monte.

2.4.4. Le imprese di investimento sono responsabili della completezza, dell'esattezza e della tempestiva trasmissione delle comunicazioni alla Consob, a meno di errori o omissioni commessi dall'ARM o dalla sede di negoziazione nel caso di "non-MiFID firm".

2.4.5 Ai fini della correzione di un'operazione errata è necessario dapprima effettuare la cancellazione della stessa, e poi procedere all'invio di una nuova operazione con i campi corretti.

2.5 COMUNICAZIONI ALLA CONSOB

2.5.1 Tutte le comunicazioni alla Consob afferenti il regime di *transaction reporting* devono essere inviate all'indirizzo di posta certificata dme@pec.consob.it, all'attenzione dell'Ufficio Vigilanza Infrastrutture di Mercato, Divisione Mercati.

2.5.2 Le imprese di investimento che ricadono nell'ambito di applicazione del regime di *transaction reporting* sono tenute a comunicare alla Consob le seguenti informazioni, in sede di avvio dell'operatività ed in occasione di ogni cambiamento (utilizzando l'apposito modulo, in [Allegato 1](#) della presente Guida Operativa):

- la modalità di invio delle operazioni (direttamente oppure avvalendosi di un ARM autorizzato, specificandone la ragione sociale ed il codice LEI),
- la data di avvio dell'operatività,
- il nominativo e dal recapito telefonico del responsabile della Funzione *Compliance* e della persona responsabile per l'adempimento degli obblighi di *transaction reporting* all'interno dell'impresa di investimento,

 CONSOB <small>COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA</small>	Guida Operativa	TRANSACTION REPORTING MiFIR: GUIDA ALLE SEGNALAZIONI ALLA CONSOB	Versione 0.1/2020
--	------------------------	---	----------------------

- ogni altra informazione di tipo informatico, necessaria alla predisposizione del collegamento informatico fra l'impresa di investimento e la Consob (si veda la Sezione 4 per i dettagli).

- 2.5.3 Le imprese di investimento che trasmettono gli ordini ad un'altra impresa di investimento per la loro esecuzione sono tenute a comunicare alla Consob in quale fattispecie ricadono con riferimento all'[articolo 4 RD 2017/590](#), in sede di avvio dell'operatività ed in occasione di ogni cambiamento. Qualora decidano di non fornire le informazioni di cui all'[articolo 4 RD 2017/590](#) all'impresa ricevente, le imprese trasmittenti sono tenute ai medesimi obblighi di comunicazione e di *reporting* delle imprese di investimento che effettuano operazioni in strumenti finanziari.
- 2.5.4 Le imprese di investimento che ricadono nell'ambito di applicazione del regime di *transaction reporting*, ivi incluse le imprese di cui al precedente paragrafo, devono altresì comunicare tempestivamente alla Consob ogni variazione delle informazioni sopra indicate, con particolare riferimento alla modalità prescelta di invio delle operazioni (utilizzando l'apposito modulo, in [Allegato 1](#) della presente Guida Operativa), entro la tempistica prevista nel precedente paragrafo 2.4.1.
- 2.5.5 Le imprese di investimento che intendono inviare il flusso di *transaction reporting* direttamente sono preventivamente tenute a effettuare i test di connessione con la Consob.
- 2.5.6 Le imprese di investimento che intendono avvalersi di un ARM sono tenute a effettuare i test con l'ARM. L'ARM a sua volta è tenuto a effettuare i test di connettività con la Consob solo se non ha mai inviato alcun file.

	Guida Operativa	TRANSACTION REPORTING MiFIR: GUIDA ALLE SEGNALAZIONI ALLA CONSOB	Versione 0.1/2020
---	------------------------	---	----------------------

SEZIONE 3 – GLI “APPROVED REPORTING MECHANISM” (ARM)

3.1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 3.1.1 Un *Approved Reporting Mechanism* (ARM) è un soggetto autorizzato da una Autorità di vigilanza europea, ai sensi dell'[articolo 59 MiFID II](#), a segnalare le operazioni concluse alle autorità competenti o all'ESMA per conto di una o più imprese di investimento¹.
- 3.1.2 I soggetti che intendono richiedere l'autorizzazione a fornire il servizio di ARM richiedono l'autorizzazione all'Autorità dello Stato membro di origine. Conseguentemente, i soggetti italiani sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla Consob, conformemente a quanto prescritto dal [RD 2017/571](#) e dal [Regolamento di Esecuzione UE 2017/1110](#). La Consob - verificati i requisiti organizzativi e tecnici - provvede al rilascio dell'autorizzazione ad esercitare il servizio di ARM. In base al principio della passaportazione dell'autorizzazione, con l'autorizzazione rilasciata dalla Consob si potrà esercitare il servizio di ARM anche negli altri Stati membri (e viceversa).
- 3.1.3 Il procedimento di autorizzazione, la configurazione del soggetto nei sistemi della Consob e i necessari test di connessione con la Consob richiedono tempi istruttori e tecnici. I test possono essere effettuati soltanto una volta presentata istanza di autorizzazione alla Consob (o ad altra Autorità di vigilanza europea), e una volta effettuata la configurazione del soggetto, che è consentita soltanto dopo aver fornito alla Consob le informazioni tecniche necessarie.
- 3.1.4 I *trade repositories* autorizzati ai sensi del [Regolamento UE n. 648/2012 \(EMIR\)](#) che intendono segnalare le operazioni di *transaction reporting* devono richiedere l'autorizzazione a esercitare come ARM e inviare le informazioni con modalità e contenuti richiesti previsti dall'[articolo 26 MiFIR](#) (che differiscono in parte da quelle dovute ai sensi dell'EMIR).
- 3.1.5 Qualora un'impresa di investimento si avvalga di un ARM (ovvero una “non-MiFID firm” si avvalga di una sede di negoziazione) per l'invio delle segnalazioni di *transaction reporting*, il soggetto delegante rimane responsabile della completezza, dell'accuratezza e della tempestività delle segnalazioni. Il soggetto delegante non è responsabile di eventuali mancanze attribuibili all'ARM o alla sede di negoziazione, fermo restando l'obbligo per il soggetto delegante di adottare misure per verificare continuamente la completezza, l'esattezza e la puntualità delle segnalazioni effettuate per suo conto.

3.2 PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE E REQUISITI

- 3.2.1 La procedura di autorizzazione alla prestazione del servizio di ARM è disciplinata dal [RD 2017/571](#) e dal [Regolamento di Esecuzione UE 2017/1110](#).

¹ La disciplina dei “*data reporting services providers*”, ivi inclusa quella relativa agli ARM, è stata rivisitata dal Regolamento (EU) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019. Le modifiche si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2022. La Guida Operativa sarà aggiornata in seguito per tenerne conto, una volta definite anche le relative misure di livello 3.

 CONSOB <small>Commissione Nazionale per le Società e la Borsa</small>	Guida Operativa	TRANSACTION REPORTING MiFIR: GUIDA ALLE SEGNALAZIONI ALLA CONSOB	<i>Versione</i> 0.1/2020
--	------------------------	---	------------------------------------

- 3.2.2 Ai fini della suddetta procedura, la domanda deve contenere le informazioni previste dagli [articoli 2, 3 e 4](#) e dai [capi II e III RD 2017/571](#), secondo le modalità previste dal [Regolamento di Esecuzione UE 2017/1110](#), con particolare riferimento a:
- informazioni di cui ai [paragrafi 2-3-4 RD 2017/571](#): informazioni sull'organizzazione (struttura organizzativa e procedure interne), governo societario e membri dell'organo di gestione,
 - informazioni di cui ai [capi II e III RD 2017/571](#): requisiti organizzativi e dispositivi di pubblicazione.
- 3.2.3 Ogni comunicazione relativa alla richiesta di autorizzazione, nonché sua successiva integrazione o modifica, da comunicare tempestivamente, deve essere inviata all'indirizzo di posta certificata dme@pec.consob.it, all'attenzione dell'Ufficio Vigilanza Infrastrutture di Mercato, Divisione Mercati.

	Guida Operativa	TRANSACTION REPORTING MIFIR: GUIDA ALLE SEGNALAZIONI ALLA CONSOB	Versione 0.1/2020
---	------------------------	---	------------------------------

SEZIONE 4 – L’INVIO DEL FLUSSO DI TRANSACTION REPORTING ALLA CONSOB

4. La presente sezione è volta a sintetizzare e chiarire gli aspetti di natura tecnica e di tipo informatico relativi alla segnalazione delle operazioni che rientrano nell’ambito di applicazione del regime di *transaction reporting*.

4.1 NOMENCLATURA DEI FILE

4.1.1 I file scambiati con la Consob devono rispettare la seguente nomenclatura:

- <T_SubmittingEntityIdentification_ExecutingEntityIdentification_NrProg-Version_Year>.xml (file di invio delle operazioni alla Consob da parte della *reporting entity*),
- <F_SubmittingEntityIdentification_ExecutingEntityIdentification_NrProg-Version_Year>.xml (file di risposta inviato dalla Consob alla *reporting entity*).

4.1.2 Il numero progressivo presente nel nome del file da spedire alla Consob è un numero di 6 cifre ciclico, pertanto non deve essere azzerato ad inizio anno, ma soltanto quando arriva al numero massimo (999999).

4.1.3 Quando viene effettuato il re-invio di un file, a seguito di un errore di tipo FIL-XXX, occorre mantenere inalterati i campi della nomenclatura, ad eccezione della “versione”, ad indicare l’eventuale successiva versione di un file. Nel caso di re-invio, determinato da un invio parziale del file, occorre mantenere inalterati i campi della nomenclatura.

4.2 FEEDBACK DEI FILE

4.2.1 I file di *feedback* predisposti dalla Consob indicano il numero totale delle operazioni accettate, il dettaglio di quelle rifiutate e di quelle in stato *pending*. Sarà cura della singola *reporting entity* (imprese di investimento, ARM e *trading venues*) accertarsi di quali operazioni siano state accettate, utilizzando queste informazioni.

4.2.2 I *feedback files* vengono comunicati dalla Consob subito dopo la loro elaborazione, che a sua volta subordinata alla ricezione da parte di ESMA dei file relativi alle anagrafiche degli strumenti finanziari del FIRDS.

4.3 CANCELLAZIONE E RE-INVIO DEI FILE

4.3.1 Nel caso in cui sia necessaria la correzione di una o più operazione segnalata, occorre dapprima cancellarla e, successivamente procedere con il nuovo della segnalazione corretta. Si ricorda che due operazioni “NEW” non possono contenere lo stesso “TRN” (“*transaction reference number*”). Conseguentemente, qualora venga inviata un’operazione con un TRN già presente nel database Consob, essa verrà rifiutata.

 CONSOB <small>Commissione Nazionale per la Società e la Borsa</small>	Guida Operativa	TRANSACTION REPORTING MiFIR: GUIDA ALLE SEGNALAZIONI ALLA CONSOB	Versione 0.1/2020
--	------------------------	---	----------------------

4.3.2 Qualora una cancellazione (CANC) e un nuovo invio (NEW) relativa ad uno stesso TRN vengano inviati nello stesso file (rispettando la corretta sequenza temporale), non è possibile che i *feedback* siano tali per cui il CANC venga rifiutato ed il NEW vada in *pending* oppure venga anch'esso rifiutato.

4.3.3 La richiesta di cancellazione di un'operazione viene rifiutata solo nel caso in cui il TRN comunicato sia errato o non presente nel data base della Consob; negli altri casi è sempre accettata.

4.4 INCIDENT REPORT

4.4.1 In caso di problematiche riscontrate nell'invio del flusso di *transaction reporting*, le *reporting entities* (ARM, sedi di negoziazione e imprese di investimento) devono inviare tempestivamente alla Consob un *incident report* contenente l'indicazione temporale riferita alla problematica intercorsa, il numero di operazioni potenzialmente impattate, il numero di imprese di investimento e/o di clienti potenzialmente coinvolti (nel caso degli ARM), l'indicazione delle sedi di negoziazione coinvolte (indicando il MIC), la tempistica stimata di ripristino della normale operatività e la descrizione delle possibili cause che hanno determinato il malfunzionamento. A tal fine, le *reporting entities* utilizzano il [modello](#) allegato alla presente Guida Operativa ([Allegato 2](#)). L'*incident report* è dovuto per qualsiasi disfunzione di natura tecnico-informatica che comporti un blocco delle segnalazioni o un ritardo nelle stesse, fermo restando che, in caso di errori o inaccuratezza delle segnalazioni effettuate, le imprese di investimento sono tenute a correggerle tempestivamente, ai sensi dell'[articolo 26, paragrafo 7, MiFIR](#), e a comunicare questi ultimi alla Consob, sulla base del principio di proporzionalità, aggregando le occorrenze di minore rilevanza o frequenza in un'unica comunicazione.

4.5 ERRORI DI COMUNICAZIONE CON IL SERVER CONSOB

4.5.1 Qualora nella fase di invio dei file alla Consob da parte delle *reporting entities* si verifichi un errore di comunicazione con il server della Consob e conseguentemente i file risultino parziali, essi non vengono caricati e pertanto elaborati dalla Consob. In tali casi, il personale tecnico IT della Consob contatta le *reporting entity* affinché procedano al reinvio del/i file.

4.5.2 In caso di errori di tipo FIL, le elaborazioni dei file successivi sono sospese fino alla risoluzione dell'errore FIL del primo file che ha interrotto il regolare flusso di ricezione e elaborazione dei file. Analogamente, un file mancante nella sequenza degli invii crea un'interruzione nella sequenza, e conseguentemente le elaborazioni non possono proseguire fintantoché non viene inviato e elaborato il file mancante. A seguire vengono poi elaborati i successivi file accodati.

4.6 SEGNALAZIONE DI POSSIBILI ERRORI IN FIRDS

 CONSOB <small>COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETÀ E LA BORSA</small>	Guida Operativa	<i>TRANSACTION REPORTING MIFIR:</i> <i>GUIDA ALLE SEGNALAZIONI</i> <i>ALLA CONSOB</i>	<i>Versione</i> <i>0.1/2020</i>
---	------------------------	--	------------------------------------

4.6.1 I destinatari della presente Guida Operativa segnalano alla Consob le eventuali informazioni non corrette presenti nel FIRDS, utilizzando l'apposito modulo allegato ([Allegato 3](#)), che fornisce l'indicazione delle informazioni da inviare alla Consob.

 CONSOB <small>Commissione Nazionale per le Società e la Borsa</small>	Guida Operativa	TRANSACTION REPORTING MIFIR: GUIDA ALLE SEGNALAZIONI ALLA CONSOB	<i>Versione</i> 0.1/2020
--	------------------------	---	------------------------------------

SEZIONE 5 – I CAMPI DELLA TABELLA DEL RD 2017/590

5. Nella presente sezione, sono presentati alcuni degli elementi più importanti relativi alla modalità di valorizzazione dei campi della [Tabella 2, Allegato I RD 2017/590](#).

5.1 TRADING VENUE TRANSACTION IDENTIFICATION CODE (FIELD 3 - TVTIC)

5.1.1. Il TVTIC è un codice alfanumerico di massimo 52 caratteri, univoco per ciascuna operazione risultante dall'esecuzione integrale o parziale di un ordine, generato dalla sede di negoziazione e divulgato alla parte acquirente e alla parte venditrice a norma dell'[articolo 12 RD 2017/580](#).

5.1.2. È necessario compilare il campo TVTIC solo nel caso di operazioni concluse su una sede di negoziazione. Esso viceversa non è applicabile a operazioni tali per cui il campo 36 ("Sede" di negoziazione) è valorizzato con 'XXXX' o 'XOFF', o con il MIC di una *venue* non-UE.

5.1.3. Le imprese di investimento sono tenute a valorizzare il campo TVTIC secondo le specifiche indicate nell'[articolo 12 RD 2017/580](#). I valori generati da Borsa Italiana S.p.A. per le operazioni concluse sulle proprie sedi di negoziazione devono essere convertiti per renderli compatibili con le prescrizioni dell'[articolo 12 RD 2017/580](#). Le regole di conversione in TVTIC dei valori generati dalle piattaforme di negoziazione Millennium e SOLA sono disponibili sul sito di Borsa Italiana S.p.A. al link <https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/gestione-mercati/altri-servizi/tvticdefinizionev3.pdf>.

Alla data di pubblicazione della presente Guida Operativa, le altre sedi di negoziazione italiane generano e diffondono direttamente il TVTIC, per cui non necessitano di conversione.

5.1.4. Il codice contratto, in qualunque forma presentato, non corrisponde ad un TVTIC valido. Laddove il TVTIC segnalato non risulti conforme alle specifiche di cui sopra, le imprese di investimento sono tenute alla tempestiva correzione delle segnalazioni delle operazioni e contestuale informativa alla Consob dell'avvenuta correzione (mediante invio di una comunicazione all'email transaction.reporting2@consob.it).

5.2 IL CODICE LEI DELL'ENTITÀ ESECUTIVA (FIELD 4)

5.2.1. Ai fini dell'identificazione del soggetto responsabile dell'esecuzione delle operazioni, occorre compilare il campo 4 di cui alla [Tabella 2, Allegato I RD 2017/590](#) con il LEI ("*Legal Entity Identifier*") di tale soggetto. Il LEI è un codice di 20 caratteri alfanumerici rilasciato ai sensi dell'ISO 17442. Allo stesso modo occorre procedere per l'identificazione di tutti i soggetti "persona giuridica", quali ad esempio il soggetto compratore e di quello venditore dell'operazione, qualora questi ultimi non siano rappresentati da persone fisiche ([Field 7 e Field 16](#)).

5.2.2 Ai sensi dell'[articolo 13\(2\) RD 2017/590](#), le imprese di investimento devono astenersi dall'effettuare qualsiasi operazione dalla quale scaturisca un obbligo di cui all'[articolo 26 MiFIR](#), qualora il cliente (diverso da una persona fisica) non sia dotato di un proprio codice LEI, in linea con lo standard ISO 17442 e presente nel Database del GLEIF (<https://www.gleif.org/en/>). Tutti i clienti "persona giuridica" delle imprese di investimento soggette agli obblighi di *transaction reporting* devono quindi esser dotati di un codice LEI.

5.2.3 Devono essere dotati di un codice LEI attivo anche gli emittenti di strumenti finanziari ammessi a negoziazione su una sede di negoziazione europea. Si rinvia all'"*ESMA statement on LEI requirements under MiFIR*" per ulteriori indicazioni al riguardo, disponibile al seguente link https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-872_public_statement_on_lei.pdf. Al riguardo, si rinvia alla [Sezione 2](#) "LEI of the issuer", [Q&A nn.1-5](#), delle [Q&A](#).

5.3 DATA E ORA DI NEGOZIAZIONE (FIELD 28)

5.3.1 Nel caso di operazioni facenti parte di catene di ordini, ciascuna impresa di investimento all'interno della catena deve rispettare la granularità temporale prevista per la specifica attività svolta, indipendentemente dai requisiti di granularità previsti per le altre imprese di investimento coinvolte nella catena.

5.3.2 La tabella che segue riassume il livello di granularità da rispettare per ciascuna attività svolta.

Operazioni eseguite su una sede di negoziazione da parte di membri o partecipanti	Millisecondo
Operazioni eseguite fuori mercato ("XOFF") in caso di trasmissione dell'ordine a una sede di negoziazione da parte di un'impresa di investimento	Millisecondo
Operazioni eseguite fuori mercato ("XOFF") al di fuori di una sede di negoziazione	Secondo

5.3.3 Per ulteriori delucidazioni ed esempi, si rinvia al [Paragrafo 7.2](#) delle [Guidelines](#).

5.4 SEDE DI ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE (FIELD 36)

5.4.1 La tabella che segue riassume i diversi scenari di valorizzazione del campo 36.

Scenario di <i>trading</i>	Campo 36
Operazioni eseguite su una sede di negoziazione EU, internalizzatori sistematici EU e <i>trading platforms</i> non-EU	<i>Segment</i> MIC della sede su cui è stata eseguita l'operazione. Il MIC deve essere valido e presente nell'elenco ISO 20022 (https://www.iso20022.org/market-identifier-codes).

	Guida Operativa	TRANSACTION REPORTING MIFIR: GUIDA ALLE SEGNALAZIONI ALLA CONSOB	Versione 0.1/2020
---	------------------------	---	----------------------

Operazioni eseguite al di fuori di una sede di negoziazione EU, internalizzatori sistematici EU e <i>trading platforms</i> non-EU.	“XOFF”.
Ordini trasmessi ad un'altra impresa di investimento che è membro o partecipante della sede di negoziazione (Paragrafo 5.3.3 delle Guidelines).	“XOFF”. Un ordine si considera eseguito sulla sede di negoziazione solo se eseguito da un'impresa di investimento membro o partecipante della sede di negoziazione (Paragrafo 5.4 Guidelines).
Operazioni su strumenti finanziari non in scope, aventi come sottostante almeno uno strumento in <i>scope</i>	“XXXX”

- 5.4.2 Nel caso in cui un'operazione venga effettuata nell'ambito di un accesso elettronico diretto al mercato (*Direct Electronic Access*, “DEA”), il DEA *provider* deve qualificarsi come *executing entity*, pertanto valorizzare il campo 36 con il *segment* MIC su cui è stata eseguita l'operazione, mentre il DEA *client* (che dunque utilizza il servizio per inviare ordini direttamente al mercato) deve valorizzare il campo 36 con “XOFF”. La tabella di seguito riportata fornisce le indicazioni ed i riferimenti alle [Guidelines](#), ai fini della corretta valorizzazione dei campi nel caso dell'accesso elettronico diretto.

Tipologia di (DEA)	Obblighi di reporting	Guidelines
Il cliente del DEA opera in conto proprio	Entrambi, cliente e <i>provider</i> , devono effettuare il <i>reporting</i> dell'operazione. La decisione di investimento è stata intrapresa dal cliente e non dal <i>provider</i> , pertanto il cliente dovrà compilare il campo 57 con il proprio ID, mentre il <i>provider</i> con “NORE”.	Paragrafo 5.28.1
Il cliente del DEA opera per conto clienti	Sub-scenario A: i dettagli identificativi del cliente non sono trasmessi al DEA <i>provider</i> . Entrambi, cliente e <i>provider</i> , devono effettuare il <i>reporting</i> dell'operazione.	Paragrafo 5.28.2.1
	Sub-scenario B: i dettagli identificativi del cliente sono trasmessi al DEA <i>provider</i> . Solo il DEA <i>provider</i> dovrà effettuare il <i>reporting</i> dell'operazione.	Paragrafo 5.28.2.2

5.5 CATENE DI ORDINI

- 5.5.1 La tabella che segue riassume le macro categorie di catene di ordini previste dalle [Guidelines](#) e la relativa modalità di valorizzazione del [campo 25](#) (“Indicatore di trasmissione dell'ordine”).

Tipologia catena di ordine	Campo 25
Ordini per i quali tutte le condizioni di cui all' articolo 4 RD 2017/590 sono rispettate	Non si ritiene che l'impresa di investimento sia <i>executing entity</i> e pertanto la segnalazione di <i>transaction reporting</i> deve essere

	effettuata da parte della <i>receiving firm</i> . L'impresa trasmittente deve fornire tutti i dettagli utili all'invio della segnalazione per suo conto.
Ordini eseguiti in conto proprio o in modalità 'MTCH', e per i quali le condizioni di cui all' articolo 4 RD 2017/590 non sono rispettate	"FALSE"
Ordini trasmessi per conto della clientela o nell'ambito di un mandato discrezionale da parte della clientela, senza che tutte le condizioni di cui all' articolo 4 RD 2017/590 siano rispettate, in modalità 'AOTC'	"TRUE"
Tutte le altre tipologie di ordini di tipo 'AOTC'	"FALSE"

5.5.2 Ai fini della definizione di trasmissione dell'ordine, qualora un'impresa di investimento agisca in conto proprio o in modalità *matched principal*, non viene considerata *transmitting* (si veda sul punto il [Paragrafo 5.3.2 Guidelines](#)).

5.5.3 La tabella che segue contiene una tassonomia delle catene di trasmissione di ordini presenti nelle [Guidelines](#), con l'indicazione degli esempi utili ai fini della corretta valorizzazione dei campi di cui alla [Tabella 2 Allegato I RD 2017/590](#).

Tipologia catena di ordine	Sub-definizione	Guidelines
Condizioni a) e b) articolo 4, RD 2017/590 non rispettate		Esempio 63 Esempio 64
Condizioni a) e b) articolo 4, RD 2017/590 rispettate, ma contestualmente almeno una delle restanti non è rispettata.	<i>Simple chains</i>	Esempio 65
	<i>Longer chains</i>	Esempio 66
	<i>Chains</i> che includono "non-Mifid firms": 1) invio di ordini a "non-Mifid firms", 2) ricezione di ordini da parte di "non-Mifid firms"	Esempio 67 Esempio 68
Condizioni di cui ai all' articolo 4, RD 2017/590 rispettate da parte di tutte le imprese di investimento		Esempio 70

5.5.4 L'*outsourcing* dell'attività di gestione di portafoglio è oggetto della [Sezione 22](#) "Transaction reporting", [Q&A n. 7](#) delle [Q&A](#).

5.6 AGGREGAZIONE DI ORDINI

5.6.1 Nel caso di aggregazione di ordini di diversi clienti, occorre inviare una segnalazione per ciascuno strumento finanziario oggetto dell'operazione, in relazione a ciascun cliente. La tabella che segue indica le diverse fattispecie di aggregazioni di ordini e i relativi riferimenti nelle [Guidelines](#).

Tipologia di aggregazione di ordini	Guidelines
<i>One market fill for several clients</i>	Paragrafo 5.23.1.1 : trading capacity "DEAL"

 CONSOB <small>Commissione Nazionale per la Società e la Borsa</small>	Guida Operativa	TRANSACTION REPORTING MiFIR: GUIDA ALLE SEGNALAZIONI ALLA CONSOB	Versione 0.1/2020
--	------------------------	---	------------------------------------

<i>Several market fills for several clients</i>	Paragrafo 5.23.1.2 : trading capacity “AOTC”
	Paragrafo 5.23.2.1 : trading capacity “DEAL”
	Paragrafo 5.23.2.2 : trading capacity “AOTC”
	Paragrafo 5.23.2.4 : ordini eseguiti “ <i>on a mixed trading capacity basis</i> ”
	Paragrafo 5.23.2.5 : diverse operazioni eseguite “AOTC” in giorni differenti Paragrafo 5.23.2.5.1 : i clienti ricevono il prezzo medio Paragrafo 5.23.2.5.2 : ordini eseguiti sulla base del criterio “ <i>first come first served</i> ”

5.6.2 Nel caso dell’aggregazione di più ordini eseguiti in differenti momenti temporali, non è possibile per le imprese di investimento utilizzare la *trading capacity* “MTCH” ([Paragrafo 5.23.2.3 Guidelines](#)).

5.7 **IDENTIFICAZIONE DELLA PERSONA O DELL'ALGORITMO RESPONSABILE DELLA DECISIONE DI INVESTIMENTO (FIELD 57)**

5.7.1 L’[articolo 8\(1\) RD 2017/590](#) stabilisce che occorre compilare sempre il campo 57 quando un’impresa di investimento esegue le operazioni in conto proprio, dunque solo laddove la decisione di investimento in questione è presa per conto della stessa impresa di investimento oppure per conto di un cliente nell’ambito di un mandato discrezionale conferitole dal cliente. L’unica eccezione a tale previsione si applica in caso di trasmissione degli ordini, quando un’impresa di investimento effettua il reporting come “*receiving firm*” ed effettua l’operazione in modalità “DEAL”. In tale caso, l’impresa di investimento deve compilare la segnalazione per conto del cliente con le informazioni fornite dall’impresa di investimento ([Paragrafo 5.26.3.1](#), [5.26.4.1](#), [5.26.4.2](#) e [5.27.2](#)). La tabella che segue distingue le diverse modalità di valorizzazione del campo 57 e i relativi riferimenti nelle [Guidelines](#).

Tipologia di decisione di investimento	Guidelines
Decisione di investimento all’interno dell’impresa di investimento	Paragrafo 5.11.1 <ul style="list-style-type: none"> ▪ NATIONAL_ID se decisione presa da una persona fisica ▪ codice dell’algoritmo responsabile della decisione se decisione presa da un algoritmo:
Decisione di investimento prese al di fuori dell’impresa (il cliente prende la decisione di investimento e l’impresa di investimento agisce in modalità <i>matched principal</i> (“MTCH”) o “AOTC”)	Paragrafo 5.11.2 <ul style="list-style-type: none"> ▪ il campo 57 non deve essere compilato

5.8 **IL PREZZO DELLE OPERAZIONI ESEGUITE (FIELD 33)**

5.8.1 La valorizzazione del campo 33 è obbligatoria per tutte le tipologie di operazioni rientranti nell’ambito di applicazione del regime di *transaction reporting*. In particolare, la tabella che segue riporta le modalità di valorizzazione del campo in relazione a ciascuna tipologia di operazioni, in accordo di quanto stabilito nella [Tabella 2, Allegato I RD 2017/590](#).

Tipologia di prezzo	Tipologia di valorizzazione
Prezzo espresso in valore monetario	Numero decimale fino a 18 cifre in totale, di cui fino a 13 possono essere decimali
Prezzo espresso in percentuale o rendimento	Numero decimale fino a 11 cifre in totale, di cui fino a 10 possono essere decimali
Prezzo espresso in punti base	Numero decimale fino a 18 cifre in totale, di cui fino a 17 possono essere decimali
Prezzo non disponibile	“PNDG”
Prezzo non applicabile	“NOAP”

- 5.8.2 Quando il codice CFI dello strumento finanziario, riportato nel campo 43, è rappresentato da D***** (strumenti di debito) e la quantità è riportata in unità, il prezzo non può essere espresso in percentuale.
- 5.8.3 Quando il prezzo dell’operazione (o il NAV nel caso di alcuni ETF) non è disponibile al momento in cui questa viene eseguita, l’impresa di investimento o il soggetto che effettua la segnalazione compila il campo 33 con “PNDG”. Quando il prezzo diviene disponibile, il soggetto segnalante deve cancellare la precedente segnalazione con prezzo “PNDG” e inviarne una nuova con il prezzo effettivo dell’operazione. In merito, si veda la [Sezione 22](#) “Transaction reporting”, [Q&A n. 1](#) delle [Q&A](#).

	Guida Operativa	TRANSACTION REPORTING MiFIR: GUIDA ALLE SEGNALAZIONI ALLA CONSOB	Versione 0.1/2020
---	------------------------	---	----------------------

SEZIONE 6 – ALLEGATI

ALLEGATO 1

MODULO PER L'INVIO DI COMUNICAZIONI ALLA CONSOB

A) AVVIO DELL'INVIO DELLE OPERAZIONI

Nome dell'impresa di investimento _____

LEI dell'impresa di investimento _____

Data della comunicazione (formato ISO 8601: YYYY-MM-DD) _____

Canale di trasmissione scelto Diretto, ARM (indicare il LEI dell'ARM _____)

Data di avvio dell'operatività (formato ISO 8601: YYYY-MM-DD) _____

Nominativo, *email* e recapito telefonico del responsabile della Funzione *Compliance*

Nominativo, *email* e recapito telefonico della persona responsabile per l'adempimento degli obblighi di *transaction reporting* all'interno dell'impresa di investimento _____

Informazioni di tipo informatico necessarie alla predisposizione del collegamento informatico fra l'impresa di investimento e la Consob, quali indirizzo IP (le password saranno scambiate a valle privatamente) e la porta di invio dei file di transazioni e quella di ricezione dei file di feedback, qualora differenti.

B) VARIAZIONE DELLA MODALITÀ DI INVIO DELLE OPERAZIONI

Nome dell'impresa di investimento _____

LEI dell'impresa di investimento _____

Data della comunicazione (formato ISO 8601: YYYY-MM-DD) _____

Canale di trasmissione attuale Diretto, ARM (indicare il LEI dell'ARM _____)

Data di variazione del canale di trasmissione (formato ISO 8601: YYYY-MM-DD) _____

Nuovo canale di trasmissione Diretto, ARM (indicare il LEI dell'ARM _____)

Nominativo, *email* e recapito telefonico del responsabile della Funzione *Compliance* (qualora varino) _____

 <small>COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA</small>	Guida Operativa	TRANSACTION REPORTING MiFIR: GUIDA ALLE SEGNALAZIONI ALLA CONSOB	Versione 0.1/2020
---	------------------------	---	----------------------

Nominativo, email e recapito telefonico della persona responsabile per l'adempimento degli obblighi di *transaction reporting* all'interno dell'impresa di investimento (qualora varino)

Informazioni di tipo informatico necessarie alla predisposizione del nuovo collegamento informatico fra l'impresa di investimento e la Consob, quali indirizzo IP (le password saranno scambiate a valle privatamente) e la porta di invio dei file di transazioni e quella di ricezione dei file di *feedback*, qualora differenti.

C) ESONERO DALL'INVIO DELLE OPERAZIONI

Nome dell'impresa di investimento _____

LEI dell'impresa di investimento _____

Data della comunicazione (formato ISO 8601: YYYY-MM-DD) _____

Motivazione dell'esonero _____

 <small>COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA</small>	Guida Operativa	TRANSACTION REPORTING MiFIR: GUIDA ALLE SEGNALAZIONI ALLA CONSOB	Versione 0.1/2020
---	------------------------	---	----------------------

ALLEGATO 2

MODULO PER L'INVIO DI INCIDENT REPORT

Nome della reporting entity _____

LEI della reporting entity _____

Data della comunicazione (formato ISO 8601: YYYY-MM-DD) _____

Tipologia di comunicazione: primo invio, follow-up di precedente comunicazione

Numero dell'*incident report* (formato YYYY-numero-follow-up) da utilizzare anche in successive integrazioni _____

Data dell'*incident* (formato ISO 8601: YYYY-MM-DD) _____
 e Numero di operazioni coinvolte (stima in prima comunicazione e conferma puntuale successivamente) _____

Numero di clienti coinvolti (stima in prima comunicazione e conferma puntuale successivamente) _____

Numero di operazioni coinvolte per ciascun cliente (stima in prima comunicazione e conferma puntuale successivamente) _____

Indicazione delle sedi di negoziazione coinvolte (MIC) o XOFF (stima in prima comunicazione e conferma puntuale successivamente) _____

Descrizione dettagliata delle possibili cause dell'incidente (analisi *prima facie* e descrizione puntuale successivamente) _____

Data della risoluzione del problema (stima *prima facie* e conferma puntuale successivamente) (formato ISO 8601: YYYY-MM-DD) _____

Data del completamento del recupero delle segnalazioni coinvolte dall'incidente stima *prima facie* e conferma puntuale successivamente) (formato ISO 8601: YYYY-MM-DD) _____

 CONSOB <small>Commissione Nazionale per le Società e la Borsa</small>	Guida Operativa	TRANSACTION REPORTING MiFIR: GUIDA ALLE SEGNALAZIONI ALLA CONSOB	<i>Versione</i> <i>0.1/2020</i>
--	------------------------	---	------------------------------------

ALLEGATO 3

MODULO PER L'INVIO SEGNALAZIONI DI POTENZIALI ERRORI NEL FIRDS

Excel da inviare all'indirizzo e-mail firds@consob.it

DATA VERIFICA SUL FIRDS	DATA ESECUZIONE E DELLA TRANSAZIONE*	CODICE ISIN	FINANCIAL INSTRUMENT SHORT NAME (FISN)	CAMPO DELLA TABELLA 3 RD 2017/585 AFFETTO DA INCOMPLETEZZA/ERRORE NEL FIRDS	MOTIVAZIONE / ELEMENTI OGGETTIVI PER CONFUTARE L'IPOTESI

* Ove applicabile

SEZIONE 7 – GLOSSARIO ED ELENCO ATTI NORMATIVI EUROPEI

9.1 GLOSSARIO

ESMA	European Securities and Markets Authority
MiFID II	Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE
MiFIR	Regolamento (UE) N. 600/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012
RD 2017/571	Regolamento Delegato (UE) 2017/571 della Commissione Europea del 2 giugno 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati
RD 2017/580	Regolamento Delegato (UE) 2017/580 della Commissione Europea del 24 giugno 2016 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione inerenti alla conservazione dei dati pertinenti agli ordini relativi a strumenti finanziari
RD 2017/585	Regolamento Delegato (UE) 2017/585 della Commissione Europea del 14 luglio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per gli standard e il formato dei dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari e le misure tecniche in relazione alle disposizioni che devono adottare l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e le autorità competenti
RD 2017/590	Regolamento Delegato (UE) 2017/590 della Commissione Europea del 28 luglio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti
TUF	Decreto Legislativo n. 58/1998
Regolamento Mercati (RM)	Regolamento Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017 in materia di mercati
Guidelines	Orientamenti forniti dall'ESMA al fine di promuovere la convergenza della vigilanza, indirizzati alle autorità competenti e ai partecipanti al mercato.
Q&A ESMA	Indicazioni fornite dall'ESMA in esito a quesiti posti da autorità nazionali o da partecipanti al mercato. Le indicazioni hanno il fine di assicurare una omogenea applicazione della disciplina da parte

 CONSOB <small>Commissione Nazionale per le Società e la Borsa</small>	Guida Operativa	TRANSACTION REPORTING MiFIR: GUIDA ALLE SEGNALAZIONI ALLA CONSOB	<i>Versione</i> 0.1/2020
--	------------------------	---	------------------------------------

	delle autorità nazionali e sono raccolte in una specifica pubblicazione continuamente aggiornata
Opinion	Strumento a disposizione dell'ESMA al fine di contribuire alla creazione di una cultura comune a livello di Unione e prassi uniformi in materia di vigilanza, nonché ad assicurare l'uniformità delle procedure e la coerenza degli approcci in tutta l'Unione.
Statement	Strumento di convergenza a disposizione dell'ESMA al fine di fornire richiami di attenzione su specifiche tematiche in materia di vigilanza
Strumento finanziario	Strumento finanziario quale definito dall'articolo 4 (15) della MIFID II
LEI	LEI ("Legal Entity Identifier"), codice di 20 caratteri alfanumerici rilasciato ai sensi dell'ISO 17442.
Reporting entities	Imprese di investimento, ARM e sedi di negoziazione.

9.2 ATTI NORMATIVI EUROPEI

9.2.1 Gli atti di seguito indicati sono disponibili sul sito internet della Consob, all'indirizzo <http://www.consob.it/web/area-pubblica/merc>

Tabella di riepilogo delle misure di Livello 2

MiFIDII MiFIR [ARTICOLO DELEGA]	OGGETTO	MISURE DI LIVELLO 2
Articolo 26, paragrafo 1 MiFIR	Obbligo di segnalare le operazioni	Articolo 2, paragrafo 1 del Regolamento Delegato (UE) n. 2017/590
Articolo 26, paragrafi 2 e 3 MiFIR	Strumenti finanziari oggetto delle segnalazioni	Articolo 1, articolo 2, paragrafi 2, 3 e 5, del Regolamento Delegato (UE) n. 2017/590
Articolo 26, paragrafo 4 MiFIR	Trasmissione di un ordine	Articolo 4 del Regolamento Delegato (UE) n. 2017/590
Articolo 26, paragrafi 5, 6 e 7 MiFIR	Soggetti responsabili della completezza, dell'esattezza e della tempestività delle segnalazioni	Articoli 5,6,7,8 e 9 del Regolamento Delegato (UE) n. 2017/590
Articolo 26, paragrafo 8 MiFIR	Segnalazione delle operazioni eseguite dalle succursali	Articolo 14 del Regolamento Delegato (UE) n. 2017/590
Articolo 27, paragrafo 1 MiFIR	Obbligo di fornire dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari	Articoli 1 e 2 del Regolamento Delegato (UE) n. 2017/590

	Guida Operativa	TRANSACTION REPORTING MiFIR: GUIDA ALLE SEGNALAZIONI ALLA CONSOB	<i>Versione 0.1/2020</i>
---	------------------------	---	------------------------------

9.3 GUIDELINES DELL'ESMA

9.3.1 Le *Guidelines* prodotte dell'ESMA sono state pubblicate il 10 ottobre 2016. Il 7 agosto 2017 l'ESMA ha pubblicato una versione rivista. Infine, il 2 ottobre 2017 è stata pubblicata l'ultima versione tradotta in italiano.

Guidelines on “Transaction reporting, order keeping and clock synchronization under MiFID II”	ESMA/2016/1452 Aggiornamento del 7 agosto 2017
Orientamenti su “Segnalazione delle operazioni, tenuta dei registri degli ordini e sincronizzazione degli orologi ai sensi della MiFID II”	ESMA/2016/1452 Traduzione ufficiale in italiano del 2 ottobre 2017

9.4 Q&A ESMA

9.4.1 Le Q&A prodotte dell'ESMA sono raccolte in un documento che viene aggiornato in occasione di ogni nuova Q&A

Questions and Answers on “MiFIR data reporting”	ESMA70-1861941480-56, Aggiornamento del 6 dicembre 2019
---	--

9.5 DOCUMENTAZIONE TECNICA ESMA

9.5.1 L'ESMA ha altresì predisposto un pacchetto di documentazione tecnica, che viene aggiornata periodicamente, in merito alle modalità operative di *transaction reporting*.

ESMA Technical Reporting Instructions on MiFIR Transaction Reporting	ESMA/2016/1521 del 26 ottobre 2016 Ultimo aggiornamento del 17 luglio 2017, versione 1.4 (al 9 ottobre 2017)
Data validation rules: list of syntax and content validation rules and relevant error codes (Annex 1 dell'ESMA Technical Reporting Instructions)	ESMA/2016/1521 Ultimo aggiornamento del 29 maggio 2018, versione 1.5
Reporting message schemas: documentation and XSD files for messages to be used to report data (Annex 2 dell'ESMA Technical Reporting Instructions)	ESMA65-8-2356 Ultimo aggiornamento del 29 Maggio 2018, versione 1.6 ESMA65-8-2598 XML schema, versione 1.1.0
FIRDS - Instructions on access and download of full and delta reference data files	ESMA65-8-5014 del 6 ottobre 2017

9.6 Altra documentazione ESMA

 CONSOB <small>Commissione Nazionale per le Società e la Borsa</small>	Guida Operativa	TRANSACTION REPORTING MiFIR: GUIDA ALLE SEGNALAZIONI ALLA CONSOB	Versione 0.1/2020
--	------------------------	---	-----------------------------

9.6.1 L'ESMA ha altresì pubblicato diversa documentazione, sotto forma di Opinion, Briefing, Press release, etc., atte a fornire indicazioni utili in materia di *transaction reporting*.

OPINION: OTC derivatives traded on a trading venue (TOTV)	ESMA70-156-117 del 22 maggio 2017
BRIEFING AND PRESS RELEASE: ESMA highlights importance of LEI for MiFIDII/MiFIR compliance	ESMA70-145-238 ESMA71-99-61 del 9 ottobre 2017
ESMA Statement on LEI requirements under MiFIR	ESMA70-145-872 del 20 giugno 2018